



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Prot. **Uscita del 13/08/2014**
Numero: **0090202**
Ufficio: **VICO-L6 (LAVORI 6)**

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
Direzione Generale Vigilanza lavori, Servizi e Forniture
Ufficio L6

Città di AVOLA
Capofila ATS Obiettivo 2020 Val di Noto
Responsabile Settore Autonomo Ambiente
geom.
P. Argentino
Corso Garibaldi n. 85 - 96012 Avola (SR)
protocollo@pec.comune.avola.sr.gov.it

e, p.c.
ing. Salvatore Rametta
salvatore.rametta@ordineingegnerisiracusa.it

ing. Riccardo Messina
riccardomessina@ordineingegnerisiracusa.it

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Pres. Giuseppe Maria Margiotta
ingegnerisicilia@ingpec.eu

Fascicolo n. 1078/2014 (da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006 per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento dell'incarico di consulenza alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES - SEAP) (CIG) – Richiesta aggiornamenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono pervenuti gli esposti dell'ing. Salvatore Rametta (prot. AVCP n. 43637 del 08.04.2014) e dell'ing. Riccardo Messina (prot. n. 48342 del 22.04.2014), nonché la segnalazione della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia (prot. AVCP 51630 del 51630 del 05.05.2014) indirizzata a Codesto Comune e per conoscenza all'AVCP.

Le obiezioni presentate rilevano presunte irregolarità attinenti all'avviso di gara, indetta dal Comune di Avola in qualità di Capofila ATS Obiettivo 2020 – Val di Noto.

Gli esponenti hanno sollevato dubbi sulla legittimità di alcune previsioni quali:

1. l'esclusiva pertinenze alle pregresse esperienze professionali di tutti i criteri adottati per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza alcuna considerazione per le modalità di futura esecuzione del servizio; nonché la previsione di un criterio di valutazione dell'offerta tecnica (5 punti) basato sul "Possesso....." 4 a) dell'avviso;
2. la stesura di una prima graduatoria dei concorrenti sulla base dell'offerta tecnica presentata, da rendere pubblica prima della presentazione delle offerte economiche;
3. la prescrizione di un ribasso massimo ammissibile pari al 15% sull'importo base d'asta;
4. l'istituzione di una commissione di gara costituita da componenti interni alla struttura di gestione ATS;

5. i criteri che hanno determinato l'importo a base d'asta, pari a € 69.682,60, atteso che nell'avviso pubblicato non è indicato il costo complessivo presunto dell'intervento;
6. la richiesta ai concorrenti di impegnarsi "ad attivare una sede operativa nel territorio ..." del Comune Capofila o dei comuni ATS;
7. la richiesta di impegnarsi a stipulare in caso di aggiudicazione "polizza fidejussoria per garanzia partecipazione per il 2% dell'importo (art. 111 d.lgs. 163/06) ovvero per l'1% nel caso di possesso di certificazioni di qualità rilasciate da istituti preposti ed autorizzati".

Questo ufficio ha quindi attivato un'istruttoria comunicata con nota scritta (prot. n. 51089 del 30.04.2014) nella quale si rappresentavano le criticità segnalate, in riscontro alla quale l'Amministrazione comunale di Avola ha fornito le proprie controdeduzioni (prot. n. 65993 del 09.06.2014).

In merito ai criteri di valutazione adottati, la stazione appaltante ha ritenuto non necessario valutare elementi attinenti alla futura realizzazione del servizio in quanto le modalità di esecuzione sono già sancite nelle *Linee guida su "Come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES"* pubblicate dal *Covenant of Mayors*, alle quali l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dovrà attenersi. D'altra parte, la stazione appaltante ha ritenuto necessario valutare le capacità tecniche dei candidati, con particolare attenzione all'esperienza, alla competenza e alle certificazioni acquisite, al fine di garantire la selezione di un operatore in grado di eseguire un incarico "delicato" e nella esiguità di tempo disponibile.

Piuttosto, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, l'Amministrazione appaltatrice ha previsto che le qualificazioni tecniche richieste non fossero assunte come requisiti fondamentali di partecipazione ma indice di qualificazione tecnica, auspicando quindi il loro possesso.

Tanto premesso, nelle more della conclusione istruttoria attinente alle criticità segnalate, si precisano preliminarmente alcune circostanze già chiarite dall'AVCP consultabili sul sito:

L'indicazione negli atti di gara di un massimo ribasso è ammissibile ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. c), punto 1, del D.P.R. 207/2010;

In merito alla polizza fidejussoria l'Avcp ha già chiarito in più occasioni, confermando quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 13 marzo 2007, che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento (cui l'appalto in questione è assimilato, essendo disciplinato dall'art. 91 del d.lgs. 163/2006), né provvisoria né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori;

Per quanto, infatti, la stazione appaltante abbia tra parentesi fatto riferimento l'art. 111 del codice, al quale avrebbe dovuto correttamente attenersi, nello specifico appare in contraddizione con il contenuto della richiesta "di impegnarsi nel caso di aggiudicazione a stipulare una polizza fidejussoria per garanzia partecipazione per il 2% dell'importo (art. 111 d.lgs. 163/06) ovvero per l'1% nel caso di possesso di certificazioni di qualità rilasciate da istituti preposti ed autorizzati".

Ai sensi dell'art. 111, infatti, ai progettisti può essere richiesta soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. In tal senso, a conferma, si esprime anche il d.P.R. n. 207/2010 agli articoli 268 e 269¹.

In merito alla richiesta di impegno per l'attivazione di una sede operativa sul territorio, anche se non a pena di esclusione, si evidenzia che la Corte di Giustizia Europea ha già più volte rilevato che

¹ Cfr. Determinazione AVCP n. 6 del 11.07.2007; Determinazione n. 5 del 27.07.2010 (Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria).

la previsione negli atti di gara di requisiti per la partecipazione, nonché di criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che avvantaggiano imprese operanti sul territorio della stazione appaltante, sono in contrasto con le disposizioni del Trattato UE, di cui agli artt. 58 e 59, che prescrivono il divieto di restrizioni di importazione, il divieto alla restrizione di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi². (cfr. Deliberazione AVCP n. 235 del 12.07.2007; Parere AVCP n. 100 DEL 27.06.2012).

In merito poi all'importo a base di gara, sebbene risultante dalle assegnazioni dei fondi regionali, lo stesso non può rappresentare una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. (cfr. Parere n. 44 del 26 febbraio 2014). Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. AVCP Determinazione 27 luglio 2010 n. 5).

Tuttavia, alla luce dei parametri di legittimità desumibili dalla determinazione di questa Autorità n. 5/2010, il procedimento in oggetto di importo inferiore a 100.000 euro, siccome esperito dal Comune, nell'instaurazione di una procedura negoziata con la quale procedere ad una verifica preliminare tesa alla selezione - mediante l'applicazione dei criteri selettivi discrezionalmente enunciati nel Bando - di candidati ammessi a presentare la successiva offerta economica, per quanto rileva in questa sede, non evidenzia discordanze con la normativa di settore (cfr. Parere n. 95 del 08 ottobre 2009).

Tanto premesso, ai fini della conclusione istruttoria, si chiede a Codesto Comune di fornire un aggiornamento sullo stato della procedura, comunicando eventuali contenziosi attivati nonché la seguente documentazione:

1. delibera di istituzione della commissione di gara;
2. verbali di gara;
3. documentazione a corredo della partecipazione dell'aggiudicatario;
4. riscontri dei requisiti autodichiarati;
5. delibera di approvazione dell'organo competente;
6. l'eventuale determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 6 commi 7, 9 e 11 del Dlg 163/2006, si indica per il riscontro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della presente, quale attestato con il sistema della posta certificata.

Si ricorda che l'inosservanza del suddetto termine comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell'Autorità per le decisioni relative all'acquisizione diretta degli elementi richiesti.

Distinti saluti

arch. Tiziana Morgante



² Cfr. Deliberazione AVCP n. 235 del 12.07.2007; Parere AVCP n. 100 DEL 27.06.2012.